



**DISPOSIZIONI OPERATIVE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LE OPERAZIONI DI
CREDITO AGEVOLATO**

Edizione 2007

PREMESSA

Le presenti Disposizioni operative disciplinano la concessione di contributi in conto interessi previsti dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane.

Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalle presenti Disposizioni operative le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Le Banche hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti Disposizioni operative.

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in conto interessi le imprese artigiane¹, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche o integrazioni e le imprese che ottengano l'iscrizione ai predetti Albi entro sei mesi dalla data della domanda di agevolazione, che stipulano con le Banche contratti di finanziamento in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1.

2. Domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere compilata dall'impresa e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in appendice n. 2, disponibile sul sito internet www.artigiancassa.it.

La predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede Regionale Artigiancassa per il Lazio entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo².

¹ Per brevità, successivamente denominate "imprese".

² V. paragrafo 10.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda deve essere utilizzata anche per l'autocertificazione dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e dell'integrale applicazione dei contratti di lavoro ai dipendenti come previsto dall'art. 57 della Legge Regionale 22 dicembre 2006, n. 27.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima³ unitamente al Mod. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Inoltre, per i provvedimenti di concessione di agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, Artigiancassa comunica alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.

3. Destinazione del finanziamento – Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio di tutte le attività certificate⁴ svolte dall'impresa, ivi incluse le spese per lavori ed impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
- b) all'acquisto dell'area su cui insistono i fabbricati aziendali; tale investimento è agevolabile nella misura massima del 10% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative all'area stessa;
- c) all'acquisto di aziende o loro rami;

³ Sono finanziabili anche le spese sostenute dalle imprese anteriormente alla data di iscrizione all'Albo artigiano, fermo restando il limite temporale rispetto alla domanda.

⁴ Per attività certificate devono intendersi quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di Commercio.

- d) all'acquisto di macchine, attrezzature, autoveicoli nuovi⁵, ovvero usati nel rispetto della Norma 4 del Regolamento CE 1685/00, posti al servizio di tutte le attività certificate svolte⁶ dall'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
- e) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze;
- f) all'acquisizione di servizi di formazione e di qualificazione del personale;
- g) all'acquisizione di sistemi di qualità aziendale e servizi di certificazione normativa (marchi CE, UNI, etc.);
- h) all'acquisto di servizi di marketing e di materiale promozionale;
- i) a sostenere le spese per gli investimenti in innovazione indicati in appendice n. 3⁷;
- j) alla trasformazione delle esposizioni bancarie a breve, in finanziamenti a medio e lungo termine;
- k) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti⁸.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Il finanziamento:

- può comunque riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola de minimis), la quota dell'investimento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione);
- non può comunque riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dalla Banca; in quest'ultimo caso, la Banca dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato Artigiancassa".

⁵ Qualora dalla documentazione non si rilevi che trattasi di beni nuovi di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice ovvero della Banca.

⁶ V. precedente nota 5.

⁷ L'investimento in innovazione per l'acquisto di attrezzature e/o macchinari può riguardare solo beni nuovi.

⁸ Per tale destinazione deve essere presentata domanda separata.

La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate⁹ ovvero, nel caso di acquisto di fabbricati e/o dell'area su cui insistono gli stessi o di acquisto di aziende o loro rami, dalla copia registrata del relativo contratto. In luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà¹⁰ utilizzando lo schema riportato in appendice n. 4 ovvero, per le spese relative ad investimenti in innovazione, quella riportata in appendice n. 5.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione della destinazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale¹¹ attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella dell'agevolazione.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per le attività certificate dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale alle attività certificate dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso delle attività certificate dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella dell'agevolazione.

Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della norma 4 del Regolamento CE 1685/00, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;

⁹ La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita può consistere, ad esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno.

¹⁰ Le fatture rimangono comunque a disposizione di Artigiancassa che, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, effettuerà idonei controlli anche a campione richiedendo all'impresa l'esibizione delle fatture stesse, anche in originale.

¹¹ La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.

- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che attesti che:
a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo; b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.

Per quanto riguarda la trasformazione delle esposizioni bancarie a breve, e' necessario produrre un estratto conto dal quale rilevare la passività'.

4. Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di:

- 24 mesi per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento, compreso l'acquisto dell'area su cui insistono gli stessi) ovvero all'acquisto di aziende o loro rami;
- 12 mesi per gli investimenti destinati all'innovazione;
- 6 mesi per tutte le altre destinazioni.

Dalla fine del periodo di utilizzo¹² e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

5. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo

Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in 500.000,00 Euro.

Nel caso d'impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in 100.000,00 Euro per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.

¹² Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.

L'importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi per i consorzi e le società consortili si determina moltiplicando l'importo indicato nel precedente comma 1 per il numero delle imprese consorziate.

Nel limite di importo di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo del citato limite.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 10.000,00 Euro.

6. Ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, se completa e corredata della necessaria documentazione viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico regionale per il Lazio di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione al contributo in conto interessi è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare:

- a) in presenza di fondi, la concessione del contributo interessi;
- b) in carenza di fondi, entro un limite prefissato dalla Regione annualmente, l'ammissione al contributo con riserva da sciogliere quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine cronologico di ammissione. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate da Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa.

A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi.

7. Misura del contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari:

a) al 70%, per investimenti:

- in innovazione e per quelli destinati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. In tal caso, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo, l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione il dettaglio degli investimenti evidenziandone le finalità, le caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa;
- realizzati dalle imprese nei Comuni inseriti nei Distretti Industriali e Sistemi Produttivi individuati ai sensi della legge regionale n. 36/01 di cui all'Appendice n. 6 e che esercitano l'attività nei settori con codice ISTAT indicato nella Appendice n. 6 stessa;

nonché per i finanziamenti a medio e lungo termine, garantiti da Confidi, rivolti alla trasformazione delle esposizioni bancarie a breve;

b) al 55%, per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alla lettera a):

- realizzati da imprese costituite da giovani;¹³
- da imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92;
- effettuati da imprese localizzate nelle Aree ex art. 87.3.c del Trattato CE. Al riguardo, ove gli investimenti siano localizzati in Comuni i cui territori sono parzialmente compresi nelle predette Aree l'impresa, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo, dovrà allegare alla domanda di agevolazione idonea documentazione attestante che l'investimento è localizzato nella parte di territorio comunale rientrante nelle Aree in parola;

nonché per i finanziamenti a medio e lungo termine, non garantiti da Confidi, rivolti alla trasformazione delle esposizioni bancarie a breve;

c) al 45%, per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alle lettere a), b).

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito Internet:

http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

¹³ Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 29/96 sono imprese costituite da giovani quelle il cui titolare (nel caso di ditta individuale) ovvero la maggioranza dei soci (nel caso di società) sono di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione alla Banca.

8. Ulteriori interventi agevolativi

La Giunta Regionale, con apposita delibera, potrà incrementare il Fondo contributi interessi per specifiche categorie e/o tipologie di investimento definite con lo stesso provvedimento. La gestione delle risorse attribuite a tale finalità è assoggettata da Artigiancassa a contabilità separata.

9. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a) 12 anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere a, b, c, i (per quest'ultima, limitatamente alla voce di spesa di cui al punto 4 dell'Appendice n. 3) del precedente paragrafo 3;
- b) 6 anni per i finanziamenti aventi le restanti destinazioni.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata al tasso contrattuale.

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a) e b) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione¹⁴, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- 15 anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- 8 anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b).

10. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al paragrafo 7.

¹⁴ Si considerano imprese di nuova costituzione le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane/al Registro delle Imprese da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione alla Banca.

La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis"¹⁵.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali¹⁶.

Il contributo è erogato, a scelta dell'impresa¹⁷:

- a) in unica soluzione direttamente all'impresa, entro 60 giorni dalla delibera di concessione, in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa;
- b) ripartito in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate, per il tramite della Banca che provvede al relativo accredito all'impresa entro trenta giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata da Artigiancassa.

In ogni caso la Banca ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito ad eventuali cause a sua conoscenza che determinino la decadenza dal diritto all'agevolazione concessa¹⁸, quali:

- la non regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento¹⁹;
- comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato.

Nel caso di erogazione del contributo ripartito in più quote, ove ricorrano le predette cause di decadenza, la Banca è autorizzata ad interrompere l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato da Artigiancassa, ove l'impresa provveda al pagamento delle rate insolute ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali dell'agevolazione concessa.

¹⁵ Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1998/2006 - G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/06) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

¹⁶ Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

¹⁷ L'impresa effettua la scelta in sede di compilazione della domanda di agevolazione.

¹⁸ Tali comunicazioni sono necessarie ai fini della revoca del contributo e in particolare:

- a) nel caso di erogazione in unica soluzione, ai fini della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa;
- b) nel caso erogazione ripartita in più quote, ai fini della sospensione dell'erogazione di ulteriori quote di contributo.

¹⁹ Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenuto successivamente all'estinzione contrattuale.

Di contro, qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento delle rate insolute entro l'estinzione contrattuale dell'operazione ovvero Artigiancassa revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Banca autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo già erogate ma non ancora accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa.

Il contributo in conto interessi è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

11. Revoca del contributo in conto interessi

Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo - previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

12. Trattamento fiscale e tributario

I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

- a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
- b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo di 0,052 Euro per ogni 516,46 Euro o frazione di tale importo.

L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25%.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.

L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi.

Il contributo interessi è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.